

Tribunale civile di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

r.g. 13405 /2019

Il giudice designato per il procedimento cautelare, letti gli atti di causa, sentite le parti, emette la seguente

ORDINANZA

Gli oltre 100 ricorrenti (in massima parte persone fisiche, oltre ad alcune associazioni rappresentative rispettivamente di interessi dei genitori sottratti e dei padri separati della Liguria, nonché una associazione di associazioni nazionali per la tutela dei minori), chiedono al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.. di ordinare alla Regione Lazio la immediata interruzione della campagna volta a pubblicizzare il “numero nazionale antiviolenza e stalking” in favore delle vittime di violenza di genere, esercitata mediante l'affissione di manifesti e la diffusione sul sito web della Regione dell'immagine che viene di seguito riprodotta:



I ricorrenti in particolare si dolgono che la campagna evochi un clima di odio fra i generi e si traduca in una operazione mediatica di grave discriminazione nei riguardi degli uomini (“*uomofobia*”), inducendo il convincimento della natura violenta del genere maschile, attraverso la raffigurazione anche visiva della donna come vittima e dell'uomo come carnefice, per di più attraverso la esposizione di dati non rispondenti alle statistiche ufficiali, che vedono in realtà l'Italia tra i paesi con il minor numero di omicidi commessi in danno di donne.

Ancora, essi qualificano la diffusione della campagna come una forma di discriminazione indiretta, oggettivamente idonea a porre il genere maschile in condizione di particolare svantaggio. Ne affermano inoltre la natura di attività delittuosa ispirata dall'odio verso il genere maschile. In estrema sintesi essi individuano il *fumus boni iuris* dell'azione cautelare in riferimento alla “grave denigrazione, discriminazione dei ricorrenti, nonché alla istigazione all'odio di genere verso gli uomini, nonché al procurato allarme sociale e sanitario”, ed il *periculum in mora* nel permanere della campagna pubblicitaria, che causa loro danni non patrimoniali tanto sul versante morale che esistenziale, danni ritenuti conseguenti a fattispecie di reato, con ricadute nella sfera familiare, sociale e lavorativa.

La Regione Lazio, nell'opporsi all'accoglimento del ricorso, in primo luogo illustra le finalità della campagna, attuativa della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, (“*Riordino delle disposizioni per*



contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”), il cui art. 1 dispone che “la Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita”, mentre l’art 2, comma 1, punto b), prevede che l’ente regionale promuova “campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna”, il tutto nel quadro internazionale prefigurato dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con l. 2013/77 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014.

La difesa della Regione contesta altresì la lettura resa dai ricorrenti in merito ai pretesi effetti discriminatori e generatori di odio della campagna, ribadisce la mancanza di prova degli asseriti effetti lesivi in capo ai singoli sottoscrittori del ricorso, escludendo in ogni caso la sussistenza di qualsiasi responsabilità dell’Ente Territoriale.

La condotta che i ricorrenti intendono inibire costituisce attuazione di uno specifico interesse pubblico perseguito dalla Regione: si tratta di favorire l’accesso a forme di protezione da parte di soggetti deboli, quali le vittime di violenza di genere, rendendo loro nota la possibilità di segnalare alle autorità la loro condizione grazie ad un numero di telefono gratuito e permanentemente attivo sul territorio nazionale.

Trattandosi di operazione funzionale alla realizzazione di una esigenza sociale indubbiamente meritevole di tutela, le eventuali connotazioni lesive nei riguardi dei terzi, devono esaminarsi nell’ottica di un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti.

Ora, il ricorso alla tutela cautelare, presuppone da parte dei ricorrenti, la titolarità di una posizione soggettiva, o meglio di un diritto, che si vede minacciato o leso da una condotta altrui, e rispetto al quale l’intervento del giudice sia atto a scongiurare il verificarsi, il protrarsi o l’aggravarsi di un pregiudizio giuridicamente significativo.

Nel caso in esame, sembra potersi evincere che i ricorrenti (o almeno alcuni di essi) lamentino che dalla campagna pubblicitaria derivi una sorta di illecita intromissione nella loro sfera personale, una lesione di interessi di natura ideale, in ragione della discriminazione del genere maschile, suscettibile di ingravescenza ulteriore dal protrarsi della pubblicità.

Si legge nel ricorso che tutti i ricorrenti si dichiarano portatori di un interesse individuale all’inibizione della campagna pubblicitaria; tuttavia la consistenza di tale interesse viene declinata espressamente solo con riferimento ad alcuni tra i numerosissimi sottoscrittori del ricorso, di cui a seguire vengono sintetizzate le posizioni:

Emilio X, assume che avendo subito una sottrazione internazionale della figlia da parte della ex moglie, a fronte “di tali campagne comunicazionali” deve sovente dimostrare pubblicamente la sua assoluta “innocenza” (ergo assenza di responsabilità) al riguardo, perché la campagna in esame induce la convinzione che la sottrazione subita sia stata determinata da suoi comportamenti violenti. Davide X lamenta che il figlio quattordicenne, dopo avere preso visione del manifesto lo abbia guardato con timore e gli abbia chiesto se aveva picchiato la madre; ne sarebbe scaturito un danno alla sua figura di genitore e all’educazione del ragazzo, oramai privo di certezze e riferimenti. Ivan X, durante un corso formativo lavorativo nel settore olistico, nel quale si doveva assistere e praticare manovre di massaggio ayurvedico, sarebbe stato apostrofato come *mezzo uomo* e si sarebbe visto precludere la possibilità di esercitarsi nel massaggio con partner femminili, sempre a causa della campagna per cui è causa. Per Giampaolo X il pregiudizio consisterebbe nell’aver il figlio quattordicenne messo in dubbio la sua autorità paterna dopo aver visto l’immagine del manifesto su internet. Lo stesso X a causa del manifesto si troverebbe inibito nell’accettare approcci femminili, ed avrebbe maturato frustrazione e sfiducia nelle istituzioni. Luca X si dichiara particolarmente turbato per avere appreso che le istituzioni si fanno promotrici di iniziative volte alla diffusione di dati allarmistici palesemente falsi, il cui



risultato è quello di accrescere le tensioni sociali. Inoltre è rimasto offeso dal messaggio in quanto irrispettoso nei confronti delle autentiche vittime di violenza di ogni specie.

Emanuela X espone di essere rimasta scossa perché i manifesti, lesivi della dignità, ingannano i cittadini facendogli credere che quasi tutti gli uomini italiani siano violenti e criminali; ha maturato inoltre sfiducia nelle istituzioni. Bruno X, come padre separato, denuncia il turbamento subito

dal figlio dinanzi al manifesto, che avrebbe riaperto la vecchia ferita legata alla separazione dei genitori; anche l'associazione da lui rappresentata si sentirebbe lesa dal falso messaggio istituzionale. Alessandro X e Mariapia X si dichiarano *“colti dall'angoscia di pensare alle nefaste conseguenze che tale campagna possa avere sulle menti più acerbe e impreparate, quindi sulle giovani generazioni, in particolare angosciandoli e sfiduciandoli, minandone il sereno approccio verso il futuro”*. Massimiliano X si dichiara offeso e ferito dalla campagna di odio contro il maschile e molto preoccupato. Le 16 donne ricorrenti si dichiarano danneggiate in quanto conviventi con uomini (in taluni casi padri di figli minori) che, per l'effetto della denigrazione e discriminazione subita, si troverebbero in una situazione esistenziale, lavorativa e sociale minorata. Le associazioni intervenute (Associazione Genitori Sottratti, Adiantum Associazione di Associazioni nazionali per la tutela dei minori, Associazione papà separati Liguria), in ragione dei rispettivi scopi statuari, lamentano che sia *alimentata e minacciata una ingiustificata, falsa e grave guerra tra i sessi*.

La prima osservazione da cui muovere, prescindendo anche dalla genericità di molte delle affermazioni appena riportate, è che nessuna delle rappresentazioni in fatto che precedono è assistita dal minimo riscontro, neppure nei più contenuti limiti richiesti dalla cognizione sommaria che è propria del procedimento d'urgenza; oltretutto sul punto vi è espressa contestazione ad opera della Regione.

Ne deriva che non è a partire dalle asserite peculiarità delle vicende personali dei soggetti sopra nominati che potrà vagliarsi l'esistenza o meno di un diritto tutelabile in via di urgenza in capo ai ricorrenti.

In linea più generale, i 118 soggetti sottoscrittori del ricorso lamentano tutti che la campagna in contestazione generi loro danni non patrimoniali tanto sul versante morale che esistenziale, conseguenti ad una condotta sussumibile in alcune fattispecie di reato (identificate negli art. 658 e art. 604 bis, co. 1 lett. a) c.p.), e con risvolti negativi sul piano della realizzazione personale in ambito familiare, sociale, lavorativo.

Sotto il primo profilo (danno morale da reato), va considerato che il reato di cui all'art. 658 c.p., (procurato allarme), è realizzato da *chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio*: è evidente come la fattispecie non si inquadri minimamente nel caso in esame, dove – stando alla rappresentazione degli stessi ricorrenti – le conseguenze negative della campagna si traducono al più nella induzione di uno stato di disagio in capo a soggetti privati, e non in una sollecitazione delle pubbliche autorità.

Altrettanto inconferente appare il richiamo all'art. 604 bis, co. 1 lett. a) c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) che punisce *chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*: l'iter logico secondo cui i ricorrenti individuano gli estremi del reato si fonda sull'assunto che il manifesto della Regione Lazio diffonda “idee fondate sulla superiorità” veicolando il convincimento che le donne siano moralmente superiori agli uomini. La conclusione appare alquanto arbitraria giacché il reato – per sua natura insuscettibile di applicazione al di fuori dei casi considerati – ha riguardo a comportamenti fondati sul convincimento della superiorità razziale, etnica o religiosa; **per inciso l'espressione “mezzi uomini” (unica da cui possa trarsi l'impressione di una gerarchia di valore tra individui) è riservata con tutta evidenza non già al genere maschile in quanto tale, ma agli autori di violenza**, e costituisce dunque una distinzione tra viventi non fondata sull'essere in quanto tale,



ma sull'agire, rappresentando quindi non una forma di discriminazione bensì l'esercizio legittimo di **una proposta di discernimento tra comportamenti.**

Indipendentemente dalla riconduzione dell' operato della Regione ad una fattispecie astratta di reato, deve ancora essere presa in considerazione l'ipotesi che la pubblicità del "numero nazionale antiviolenza" venga a determinare in linea teorica una potenziale lesione di diritti inviolabili, a concretare un pregiudizio per la dignità ed il libero sviluppo della personalità dei singoli e delle associazioni ricorrenti e per la loro dimensione sociale, alterando così il corretto equilibrio tra libertà e diritti.

Ora, **la circostanza che la campagna sia fondata su una rappresentazione iperbolica dei numeri della violenza di genere, su cui molto si fa leva nel ricorso, non risulta di per sé lesiva della dignità del mondo maschile, se si considera il contesto della comunicazione, costituita pur sempre da un messaggio pubblicitario, che tollera dunque l'utilizzo di esagerazioni volte ad attirare l'attenzione sul contenuto essenziale dell'informazione, che- è bene precisare - non è dato dalle statistiche sull'incidenza della violenza di genere nella popolazione nazionale, ma è focalizzato sulla diffusione della conoscenza del numero verde cui rivolgersi in caso di necessità al fine di chiedere protezione. E considerando che la finalità della campagna è quella di spingere le vittime di violenza ad uscire dall'ombra e chiedere tutela, la rappresentazione anche numericamente esagerata del fenomeno appare funzionale ad evitare che la vittima cessi di percepire la propria condizione come isolata ed unica; nel contempo lo svilimento della figura dell'autore di violenza (non più *uomo* ma *mezzo uomo*), vuole contribuire ad abbandonare il sentimento della soggezione della donna all'autore di vessazioni, così come la rappresentazione grafica in primo piano ed in piena luce della figura femminile, contrapposta a quella maschile in ombra suggerisce il superamento della condizione di vergogna che non di rado si accompagna all'esperienza della violenza domestica e di genere, veicolando una immagine positiva della donna- vittima, con l'intento di indurre le interessate a utilizzare lo strumento di aiuto pubblicizzato. Si può anzi aggiungere che è proprio la identificazione del violento come *mezzo uomo* che vale a marcare la distinzione (e ad escludere ogni sovrapposizione automatica) tra l'insieme dei *carnefici* ed il genere maschile in quanto tale.**

In conclusione, posto che nessun illecito è ravvisabile nello strumento mediatico oggetto di questo procedimento, sembra potersi concludere che il disagio lamentato dai numerosi ricorrenti debba ascrivarsi in primo luogo ad **una lettura impropria del messaggio contenuto nel manifesto**, ed in secondo luogo ad **una forma di disappunto di tipo prevalentemente idiosincratico**, a fronte di una operazione che correttamente inquadrata, non appare in grado di intaccare il valore-uomo in quanto tale, né di incidere negativamente su valori costituzionalmente protetti, quali l'esplicazione della personalità e l'integrità morale del genere maschile o comunque dei soggetti qui ricorrenti.

Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere respinto, non ravvisandosi margine alcuno per la individuazione di una significativa lesione di interessi meritevoli di tutela in capo ai ricorrenti. Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla Regione Lazio le spese di lite, liquidate in ragione di € 7.962.00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Si comunichi

Roma 9.4.2019

il giudice
Cecilia Pratesi

